

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 24/11/2025

FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 22.01.2020 tra il Ricorrente e l'Intermediario convenuto, ed estinto nel 2024 (rata 49/120, TAN 4,58%).

Il Ricorrente lamenta che, proprio in sede di liquidazione, l'Intermediario avrebbe restituito somme inferiori a quelle dovute.

2. Insoddisfatta dell'Interlocazione avuta in sede di reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: **“CONCLUSIONI 1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1.228,64, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al**

fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo”.

In sintesi, Parte ricorrente, invocando la decisione della CGUE n. C-383/2018 del 11/09/2019 (c.d. Sentenza Lexitor) e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, chiedeva il rimborso proporzionale di costi, *up front* e *recurring*, connessi al finanziamento.

3. Si costituiva, per conto dell'Intermediario originariamente convenuto, l'Intermediario capogruppo, cessionario del ramo d'azienda, chiedendo preliminarmente la sospensione del procedimento, dal momento che il Giudice di Pace di Palermo e il Tribunale di Como hanno, nelle more, sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Nel merito eccepiva la non rimborsabilità delle commissioni istantanee e delle commissioni di intermediazione. In generale, nel merito, eccepiva di avere già restituito, in sede di conteggio estintivo, tutte le commissioni nella misura dovuta. Precisava, pertanto, le seguenti conclusioni: *“In considerazione di quanto sopra esposto, Voglia l'On. Collegio, verificata la trasparenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue: 1) in via principale: - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme tenuto conto di quanto già rimborsato (...) pari ad € 2.102,31; - rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria e di intermediazione; - rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di rimborso delle quote versate in eccedenza e dei diritti di estinzione; - rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali; 2) in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 2.102,31”.*

DIRITTO

I. In via preliminare occorre esaminare la richiesta di sospensione del procedimento, sollevata dall'Intermediario. La richiesta non merita accoglimento.

Invero, l'art 267 TFUE non prevede espressamente l'obbligo per il giudice nazionale *a quo* di sospendere il procedimento, nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, tenuto conto, oltretutto, che, sia pure con riferimento agli *atti impugnati*, l'art. 278 TFUE esclude che i ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea abbiano un *“effetto sospensivo”*. Tuttavia, l'esistenza di un obbligo, almeno per il giudice *a quo*, di sospendere la procedura, viene generalmente ricavata dalla formulazione dell'art. 23 dello Statuto della CGUE, secondo cui: *“Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale”*.

La stessa CGUE, del resto, tende ad affermare la sussistenza di un detto obbligo, salva la possibilità per gli ordinamenti nazionali di limitarla ai soli aspetti della procedura che potrebbero essere influenzati dalla decisione dei giudici del Kirchberg (così: CGUE 17 maggio 2023, C-176-22).

Se, pur con le precisazioni di cui sopra, il giudice *a quo* è dunque obbligato a sospendere il processo, nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, un analogo obbligo non è ravvisabile per tutti gli altri giudici, dinanzi ai quale penda una controversia vertente sulla stessa questione di diritto, oggetto di esame della CGUE.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi, a maggior ragione, nei procedimenti ADR – quale è quello dinanzi all'ABF – nei quali è particolarmente rafforzata l'esigenza di celerità: ai sensi della dir. 2013/11/UE, art. 8, lett. e, infatti, l'esito della procedura deve essere comunicato al ricorrente entro un termine *“di 90 giorni di calendario”* dalla formazione del fascicolo completo, salvo la possibilità di proroga, di altri 90 giorni, sempre *“di calendario”*, qualora la controversia sia *particolarmente complessa*. La sospensione di tutti i procedimenti in ABF, nelle more della decisione della CGUE, finirebbe per vulnerare tale principio di celerità, in modo, oltretutto, non giustificato, dal momento che – come noto – le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, pur essendo rese *secondo diritto*, non sono comunque vincolanti per le parti.

Coerentemente, infatti, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Il solo caso in cui, in linea teorica, il procedimento in ABF potrebbe essere sospeso in attesa della decisione della CGUE, sarebbe quello in cui la data della decisione del Kirchberg fosse attesa come imminente. Ma, anche in questo caso, la sospensione sarebbe limitata a 90 giorni, sarebbe discrezionale (e non necessaria) e dovrebbe essere motivata sulla base della *particolare complessità della questione*. Va, di contro, escluso ogni effetto sospensivo automatico su un procedimento in corso della pendenza di un ricorso alla CGUE avente ad oggetto la medesima questione.

Del resto, se pure vi fosse perfetta identità di parti (e non limitatamente all'Intermediario) tra procedimento in ABF e alla CGUE, il provvedimento da adottare sarebbe non quello della sospensione, ma quello della inammissibilità del ricorso, ai sensi delle *Disposizioni ABF*, sez. I, par. 4, quinto paragrafo (secondo cui: *“Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”*), ovvero, Sez. VI, par. 2 (in caso di proposizione del ricorso, successiva all'instaurazione del procedimento in ABF, con le limitazioni ivi indicate, per il caso di domanda giudiziale proposta dall'Intermediario).

Vale, peraltro, la pena osservare che, in tali ipotesi, rileverebbe, comunque, non tanto la pendenza *in sé* del procedimento dinanzi alla CGUE, bensì la pregiudiziale pendenza del procedimento davanti al giudice *a quo* (ossia, quello che ha effettuato il rinvio ex art. 267 CGUE).

In conclusione, va escluso che, nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, sussista il potere-dovere del Collegio di sospendere il procedimento (conf. Collegio Palermo, 1500/2025, 3813/2025, 3809/2025, Collegio Milano, 4319/2025; Collegio Bologna, 2452/2025, Collegio Bari, 4893/2025).

II.1. Nel merito, l'estinzione anticipata dei finanziamenti come quello per cui è causa è oggi regolata dall'art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) ss.mm.ii. Tale norma fu emessa a seguito della decisione CGUE n. C-383/2018 del 11/09/2019, c.d. *“Lexitor”*, che aveva sancito – sia pure per un Paese diverso dall'Italia – la retrocedibilità *pro quota* di tutti i costi *upfront* e *recurring* connessi al rapporto.

Il novellato art. 125 sexies TUB prevede oggi che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*.

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, il novellato art. 125 sexies TUB disponeva che avrebbe continuato ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La disposizione transitoria in parola era stata interpretata dai Collegi (a partire da Collegio di Coordinamento n. 21676 del 16/10/2021) come un rinvio alla disciplina precedente non solo al DL 73/2021, ma anche alla soprarichiamata sentenza “Lexitor”; e ciò, da un lato sul presupposto che la pronuncia del Giudice Europeo non potesse trovare applicazione diretta all’Italia (la controversia, infatti, aveva ad oggetto la normativa di un differente Paese), e dall’altro sul rilievo che la disposizione transitoria dell’art. 125 sexies TUB richiama espressamente *“le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”*, le quali, per utilizzare le parole della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/2022, di cui *infra*) *“cristallizzavano il riferimento alla riduzione dei soli costi recurring”*.

In conclusione, per i contratti antecedenti al 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata del rapporto, l’orientamento unanime dei Collegi era di ritenere retrocedibili i soli costi *recurring*, e non anche quelli *upfront* (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento n. 6885 e 6888 del 3 maggio 2022; Collegio Napoli, n. 5399 del 01 aprile 2022; Collegio Bologna, n. 7659 del 13 maggio 2022; Collegio Milano, n. 7619 del 13 maggio 2022; Collegio Torino, n. 6635 del 27 aprile 2022; Collegio Palermo, n. 6419 del 22 aprile 2022; Collegio Roma, n. 5648 del 06 aprile 2022; Collegio Bari, n. 3837 del 02 marzo 2022).

II.2. In tale contesto interpretativo, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sopracitata sentenza n. 263/2022, la quale, pur confermando la correttezza dell’interpretazione seguita dai Collegi ABF, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sotto il profilo della compatibilità con il diritto comunitario, dell’art. 125 sexies TUB, *“limitatamente alle parole ‘e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia’, sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”*.

Alla luce della decisione della Consulta, ritiene questo Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni bis”. In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

II.3. Il sopra richiamato orientamento deve intendersi confermato anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

II.4. Analogamente, l’orientamento non risulta contraddetto neppure dalla decisione CGUE 9 febbraio 2023, C-555/2021 Unicredit Bank Austria, secondo cui *“l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede*

che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.

Invero, tale ultima pronuncia riguarda, appunto, la Dir. 2014/17/UE “*in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (...)*”, laddove la decisione CGUE 11 settembre 2019, C-383/2018 9 Lexitor riguarda la Dir. 2008/48/CE “*relativa ai contratti di credito ai consumatori (...)*”. La differenza tra le due discipline di riferimento è, oltretutto, esplicitamente rimarcata da C-555/2021, ai parr.32-35, ove richiama espressamente, senza contraddirli, i principii affermati da C-383/18 Lexitor, relativamente alla Dir. 2008/48/CE.

In conclusione, la pronuncia CGUE C- 555/2021 Bank of Austria va intesa non come una modifica o un superamento di quanto affermato con la pronuncia C-383/18 Lexitor, ma esclusivamente come una regola d'eccezione, applicabile ai soli contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE. Non risulta, per converso, corretta la tesi secondo cui la pronuncia Bank of Austria dovrebbe avere applicazione generale, anche al di fuori dello specifico campo di cui alla dir. 2014/17/UE, consentendo, in Italia, di superare il quadro interpretativo consolidatosi dopo la CGUE C-383/18 Lexitor e infine cristallizzato dalla Corte Costituzionale.

II.5. Analogamente, le norme del TUB non possono considerarsi derogate dall'art. 6 bis del DPR 180/1950 (introdotto con d.lgs. 169/2012), secondo cui: “*La Banca d'Italia definisce (...) disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza (...). In particolare, tali disposizioni sono volte a: b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto*”. Invero, lo stesso art. 6 bis citato sancisce espressamente l'applicabilità del d.lgs. 385/1993 alle cessioni disciplinate dal RD 180/1950, con rinvio formale o non ricettizio; sicché trova applicazione anche quanto affermato su dette norme dalla CGUE e dalla Consulta (emesse dopo l'introduzione del citato art. 6 bis e, dunque, applicabili giusta il meccanismo del rinvio formale).

È appena il caso di aggiungere che la disposizione citata non prevede certamente (né avrebbe potuto certamente prevedere) che le *istruzioni* di Banca d'Italia possano derogare alla normativa nazionale imperativa, a quella comunitaria e alle (peraltro successive) decisioni della CGUE e della Corte Costituzionale. Sono, infatti, le *istruzioni applicative* a doversi adeguare alle norme imperative, e non viceversa.

II.6. Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Collegio che, in caso di estinzione anticipata, vadano restituite *pro quota*:

- le commissioni *recurring* secondo il principio di proporzione lineare (ossia, salva l'applicabilità di un differente criterio contrattuale, conforme alla giurisprudenza dei collegi, dividendo l'importo della commissione per il numero di rate complessive e moltiplicando il risultato per il numero di rate a scadere alla data di estinzione del finanziamento);
- le commissioni *upfront*, in via equitativa, secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. *curva degli interessi*: ossia determinando, in termini percentuali, la quota di interessi ancora a scadere alla data di estinzione del finanziamento e applicando la medesima aliquota all'importo totale della commissione. Il tutto, sempre salva, ovviamente, l'applicabilità di un differente criterio contrattuale, conforme alla giurisprudenza dei Collegi).

III. Tanto premesso, sulla base dei criteri condivisi dai Collegi, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso degli importi come da seguente tabella:



rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,58%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,33%						
spese d'istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	298,64 €		298,64 €
commissioni d'intermediazione				1.029,84 €	Up front	Curva degli interessi	384,44 €		384,44 €
Totale									683,08 €

Per un totale complessivo di € 683,08, oltre interessi dalla data del reclamo.

Con riguardo alle Spese di Istruttoria, per i principi sopra espressi dalla CGUE e dalla Consulta, va rigettata l'eccezione dell'Intermediario, secondo cui si tratterebbe di oneri non rimborsabili, perché attinenti alla sola fase genetica del rapporto, e indipendenti dunque dalla sua durata effettiva.

Il carattere "istantaneo", semmai, rileva sotto l'aspetto della sua qualificazione come costo *up-front*, rimborsabile, pertanto, secondo il criterio della curva degli interessi, come da costante orientamento dei Collegi.

Quanto alle Commissioni di intermediazione, l'Intermediario eccepisce la loro non rimborsabilità, dal momento che si tratterebbe di somme a suo tempo riversate ad un terzo, appunto l'Intermediario creditizio, unico soggetto legittimato e obbligato alla restituzione.

L'eccezione va disattesa. Secondo l'orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6816/18), che questo Collegio condivide, la domanda di restituzione dei costi non maturati relativi a una Cessione di quinto dello stipendio estinta anticipatamente, la fonte del credito del ricorrente è costituita dall'indebitto. Siffatto indebitto sorge quando, per estinguere il finanziamento, l'intermediario riceva – in base al conteggio estintivo – il versamento di un importo non decurtato dei costi soggetti a riduzione, in violazione dell'art. 125-sexies TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tale componente rimborsabile, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente. Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere *l'accipiens*, ossia colui che riceve il pagamento (Collegio Napoli, 16 marzo 2022, n.4502). Dal momento che, all'esito del conteggio estintivo, le maggiori somme per la commissione *de qua* sono state versate all'Intermediario oggi convenuto, sussiste senz'altro la legittimazione passiva – sia in senso proprio che in quello, improprio (più pertinente alla fattispecie), di "*titolarità del rapporto*" – di questo, che è il soggetto tenuto alla restituzione.

Al riguardo, non risulta ancora conferente l'equiparazione tra le commissioni in parola e gli oneri erariali (i quali, per costante orientamento dei Collegi, non sono rimborsabili; v. Collegio Palermo 12131 del 5 dicembre 2023). Invero, le due fattispecie differiscono per la diversa fonte dell'obbligazione dell'Intermediario di versare le somme al terzo, rispettivamente mediatore del credito/agente in attività finanziarie, ovvero Erario.

Gli oneri erariali, infatti, sono dovuti nella misura stabilita in forza di una norma imperativa, che è appunto la normativa fiscale (nel caso dell'imposta di bollo, il DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, ss.mm.ii.). La normativa fiscale, quando non qualifica espressamente l'Intermediario come sostituto d'imposta in senso stretto, lo individua comunque quale soggetto passivo dell'imposizione tributaria, solidalmente con il cliente. In sintesi, l'Intermediario è tenuto a pagare l'imposta di bollo nella misura stabilita dalla legge – per conto del cliente o comunque solidalmente ad esso rispetto all'Erario – e in forza di una norma imperativa, la quale è direttamente applicabile al cliente ed è dunque opponibile nei rapporti tra questo e l'Intermediario. In sede di ricorso, il cliente potrà, ovviamente, lamentare che, per

un vizio genetico del contratto ovvero proprio a causa dell'estinzione anticipata del rapporto, la somma addebitata sia superiore all'importo effettivamente esborsato dall'Intermediario per imposta di bollo; in questo caso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sarà onere dell'Intermediario dimostrare la giustificazione causale della commissione, ossia la corrispondenza tra quanto richiesto al cliente e quanto versato all'Erario (le eventuali maggiori somme incassate andrebbero, ovviamente, restituite al cliente). In assenza di una specifica contestazione del cliente in tal senso, tuttavia, deve presumersi che l'importo addebitato nel contratto a titolo di "Imposte", "bolli", etc. corrisponda a quanto effettivamente versato dall'Intermediario all'Erario, in adempimento di un'obbligazione tributaria (nello stesso senso, v. Collegio Palermo 12131 del 5 dicembre 2023).

Viceversa, l'obbligo dell'Intermediario di riversare al mediatore creditizio/agente in attività finanziarie, in tutto o in parte, le somme riscosse dal cliente trova la sua origine in una pattuizione contrattuale tra Intermediario e mediatore/agente medesimi. Rispetto a detta pattuizione il cliente è terzo, sicché essa non può essere a lui opposta in quanto *res inter alios acta*. In conclusione, a giudizio di questo Collegio, in caso di estinzione anticipata del rapporto, sono ripetibili le commissioni destinate a pagare mediatori/agenti, mentre non sono ripetibili gli oneri tributari (cfr. Collegio Palermo, n.52 del 2 gennaio 2024; Collegio Palermo, n. 759 del 16 gennaio 2024).

Nel merito, la commissione va qualificata come *upfront*, in quanto correlata alla sola fase precedente / coeva all'erogazione del prestito.

IV. Va rigettata la domanda di restituzione delle quote "eventualmente versate" successivamente all'estinzione o in eccedenza, in quanto formulata in termini dubitativi e comunque non provata.

V. Va analogamente rigettata la domanda di restituzione della commissione di estinzione. Invero, Parte ricorrente si limita a indicare genericamente l'importo della commissione nel prospetto contabile del ricorso, precisando semplicemente che l'indennizzo in questione sarebbe *"illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)"*.

Sul punto, secondo l'orientamento di Collegio Coordinamento 5909/20, che questo Collegio condivide : *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."*

Nel caso di specie, la commissione in parola è contrattualmente prevista, né Parte ricorrente ha allegato o dimostrato la sua assenza di giustificazione causale (tenuto conto, peraltro, della sua natura non di rimborso, bensì di "indennizzo", espressamente contenuta nell'art. 125 sexies citato). Analogamente, non ha contestato che la commissione in parola sia stata erroneamente calcolata (es., perché con un'aliquota superiore a quella prevista; ovvero perché commisurata al saldo – errato - risultante dal conteggio estintivo e non a quello correttamente determinato all'esito del ricalcolo e dunque applicata a una base di calcolo superiore a quella effettivamente dovuta dal cliente).

VI. Va infine rigettata la domanda di refusione delle spese legali. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 12 maggio 2025, n. 4580, ha affermato che *"in presenza di determinate circostanze, da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante, è (...) talora possibile riconoscere al ricorrente, la cui richiesta sia stata totalmente o parzialmente accolta, i costi sostenuti per essersi dovuto avvalere di un'assistenza professionale per la proposizione del ricorso ovvero per lo svolgimento della successiva attività procedurale innanzi all'Arbitro. Tali esborsi rappresentano, invero, un danno emergente per il cliente, risarcibile in base alle regole di diritto*

comune, secondo quanto già ritenuto da questo Collegio nella decisione n. 3498 del 26 ottobre 2012”.

Mutando il proprio precedente orientamento, inoltre, il Collegio di Coordinamento ha aggiunto il rimborso di tale danno può essere riconosciuto anche qualora la domanda non sia stata formulata in sede di reclamo, costituendo *“conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”*, ai sensi delle *Disposizioni ABF*, sez. VI, § 1. Tuttavia, il rimborso del risarcimento del danno emergente da *“spese legali”* presuppone che *“risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall’intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista”*, ovvero in caso di *“carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia”*. L’alternatività delle due ipotesi è chiarita a pag. 8 della motivazione, ove il Collegio di Coordinamento non ha ritenuto *“oggettivamente necessaria”* la presenza di un legale e ha conseguentemente rigettato la domanda di spese *“non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell’intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse”*.

Nel caso di specie, la domanda va comunque rigettata, visto il carattere seriale del contenzioso, che ne esclude la particolare complessità. Per altro verso, la condotta dell’Intermediario, pur contraria ai costanti orientamenti dei Collegi in punto di rimborsabilità dei costi *up front*, appare comunque argomentata in modo analitico e formalmente corretto; sicché, sebbene si tratti di tesi che non può essere accolta nel merito, essa non integra un comportamento *“gravemente ostruzionistico”*, ai sensi di quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, ma semplice esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa (art. 24 Cost.).

Va, invece, ovviamente accolta la domanda di rimborso della somma di € 20,00, quale contributo per spese del ricorso.

VII. Ogni altra domanda o eccezione rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 683,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE